



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTO l'articolo 14, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqües* della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 352/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 15/02/2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relativo alla revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – in data 24/04/2018, che stabilisce l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia;
- VISTE le Circolari n. 17729 del 03/07/2018 e n. 20020 del 25/07/2018, con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – ha dato indicazioni per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-*quinqües*, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- VISTO il Decreto n. 83/2018, in data 31/12/2018, della Capitaneria di porto di Venezia, con il quale è stato approvato lo statuto del Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia società cooperativa;
- VISTA l'ordinanza n. 09/2019, in data 07/02/2019, della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia";
- VISTA la circolare n. 17960, in data 06/06/2022, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – avente ad oggetto "Ricognizione dei procedimenti relativi ai servizi tecnico nautici di competenza delle Autorità marittime";

- VISTA la propria nota n°26949, in data 08/09/2022, con la quale sono state sentite le associazioni di categoria interessate, circa il ripianamento dell'organico del Gruppo ormeggiatori, in considerazione della riduzione della relativa consistenza;
- VISTI i pareri resi da Angopi con nota s.n. del 23/09/2022, da Assarmatori con nota n. 220/2022 del 26/09/2022, da Federagenti con nota n. 208-MP/am del 27/09/2022, da Confitarma con nota s.n. del 28/09/2022;
- VISTA la propria nota n°29386, in data 30/09/2022, con la quale è stata richiesta, all'Autorità di Sistema portuale del MAS, l'intesa a procedere ad un ripianamento dell'organico del Gruppo ormeggiatori;
- VISTA l'intesa espressa con la nota prot. 198-PORT-DCOP, in data 04/10/2022, dell'Autorità di Sistema portuale del MAS, circa un ripianamento coerente con un organico non superiore alle n°42 unità;
- TENUTO CONTO dell'esigenza di contemperare le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con i costi del servizio, al fine di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza e che, in tal senso, l'organico di n°42 ormeggiatori consentirebbe un'organizzazione del servizio di ormeggio tale da garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, in considerazione dell'andamento dei traffici portuali ed in particolare della forte contrazione del traffico crocieristico;
- TENUTO CONTO che nell'ambito del regolamento locale del servizio di ormeggio occorre determinare il numero degli ormeggiatori necessario per lo svolgimento del servizio, da iscrivere nel relativo registro;
- CONSIDERATO che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicitazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento si richiama dell'Autorità marittima;
- TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;
- CONSIDERATO opportuno dettare norme di indirizzo tese alla razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di ormeggio, in considerazione delle caratteristiche peculiari del porto, della rada di Venezia, nonché della natura e dei volumi dei relativi traffici portuali;
- CONSIDERATO che l'obbligatorietà e l'universalità del servizio impongono una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, anche in ragione della conformazione del porto di Venezia e delle ricorrenti condizioni meteomarine che rendono le manovre di ormeggio/disormeggio dipendenti da fattori e parametri disomogenei e soggetti anche a repentino mutamento;
- VISTI gli articoli 17, 62, 63, 81, 116 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 208 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo unico

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'allegato "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA".

I contravventori alle norme di cui al citato regolamento, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli articoli 1173, 1174, 1175 e 1231 del Codice della Navigazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che abroga e sostituisce il precedente provvedimento ordinativo n°09/2019, in data 07/02/2019.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero FELIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA

Articolo 1

(Scopo del regolamento e definizione del servizio)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma 1 *quater* della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni.

Per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente marino.

Le operazioni di cui al presente regolamento consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada, nonché nell'ambito delle strutture di ormeggio di cui al primo capoverso, anche attraverso dispositivi a controllo remoto.

L'operazione di ormeggio ha inizio dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o in terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comandante della nave.

L'operazione di disormeggio ha inizio dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o in terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente disimpegnata.

Articolo 2

(Natura e organizzazione del servizio)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, l'ormeggio è un servizio di interesse generale atto a garantire nei porti, ove esso è istituito, la sicurezza della navigazione e dell'approdo; esso è reso, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori iscritti nel registro e costituiti in società cooperativa, denominata "Gruppo Ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop." (di seguito, "Gruppo").

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 3

(Obblighi di servizio pubblico)

Quale fornitore universale del servizio il Gruppo ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle precitate strutture di ormeggio.

In particolare, il Gruppo deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, atte a garantire il costante presidio e ad intervenire con immediatezza per l'esecuzione delle attività di cui sopra, in particolare per l'assistenza alle navi nel porto, nella rada e presso le strutture di ormeggio nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al suo rinforzo/ripristino in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave anche attraverso l'acquisizione di strumenti tecnologici opportunamente autorizzati.

Il Gruppo in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità marittima, deve:

- d) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate in porto in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
- e) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
- f) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

- g) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza a bordo delle navi - come rinforzo del personale di bordo - per cooperare nello svolgimento delle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- h) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, prestare assistenza nelle operazioni di verifica delle dotazioni antinquinamento facenti parte dei centri di stoccaggio strategici di EMSA, nonché rendersi disponibili per ogni altro intervento in materia ambientale.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Articolo 4

(Sede del Gruppo e relative dotazioni)

Il Gruppo ha attualmente la propria sede operativa in Venezia al sestiere Dorsoduro n°1510 e può avere altre sedi distaccate.

La sede operativa del Gruppo deve essere dotata almeno di:

- a) Apparato AIS;
- b) Apparato ricetrasmittente in VHF/FM, quarzato sui canali previsti dal "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia" e dal "Manuale utente VTS";
- c) Collegamento telefonico con almeno due linee;
- d) Collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;
- e) Numero di radio VHF portatili adeguato al servizio da svolgere;
- f) Numero di radio VHF portatili antideflagranti (in caso di servizio presso le banchine adibite alla movimentazione di merci pericolose infiammabili alla rinfusa) adeguato al servizio da svolgere;
- g) Gruppo di continuità che garantisca il funzionamento della radio e di computer in caso di interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Il Gruppo, con preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi di ulteriori attrezzature/impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni ed il monitoraggio nell'ambito operativo, nonché delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione.

Articolo 5

(Numero degli ormeggiatori)

Il numero degli ormeggiatori è determinato in n°42 (quarantadue) unità.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici il numero degli ormeggiatori può essere variato dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1 *ter* della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con l'Autorità di

Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio.

Articolo 6

(Registro degli ormeggiatori)

Gli ormeggiatori sono iscritti nel registro tenuto dal Comandante del porto, previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una sezione apposita del registro, previa comunque necessaria autorizzazione dell'Autorità marittima, sono iscritti gli ormeggiatori assunti a tempo determinato nei casi previsti dal CCNL e dallo Statuto.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 214 Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Articolo 7

(Poteri del Comandante del porto)

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale, e sullo svolgimento del servizio per verificare che il medesimo sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

Articolo 8

(Compiti del Presidente del Gruppo)

Fermo restando quanto previsto nello Statuto della società il Presidente del "Gruppo" regola il servizio, secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima, verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori.

Il Presidente non partecipa - in via ordinaria - ai turni di lavoro, salvo l'obbligo di svolgere la sua opera in caso di necessità e/o in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.

Egli provvede, altresì, ad informare tempestivamente l'Autorità marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Presidente assicurare un idoneo turno degli ormeggiatori, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9

(Regolamento interno, codice etico e modello organizzativo D.lgs. n°231/2000)

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il Gruppo adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge n°142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci; deve essere coerente con il presente regolamento, approvato dall'Assemblea, secondo la maggioranza prevista, e indicare almeno:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti sia la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 della citata legge che il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- g) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- h) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali, nonché i dispositivi di protezione individuale che il Gruppo deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale, in coerenza con la valutazione dei rischi redatta in conformità alle vigenti norme in materia;
- i) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale;
- j) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
- k) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle prestazioni rese, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
- l) la misura dell'indennità di carica spettante al presidente del Gruppo.

Il Gruppo si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10

(Svolgimento del servizio)

Il Gruppo deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del Gruppo, con specifico ordine di servizio.

Nell'ambito di tali operazioni sono comprese le prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave e l'assistenza alla nave durante tutta la sosta in banchina anche in occasione dell'impiego di mezzi tecnologici.

Articolo 11

(Doveri degli ormeggiatori)

Gli ormeggiatori devono eseguire, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate.

Gli ormeggiatori, sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo e indossare un l'abbigliamento da lavoro omogeneo, nonché le dotazioni di protezione individuale (DPI), nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente nel luogo dove svolgere la prestazione di lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del Gruppo;
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del Gruppo, riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del Gruppo, e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici, quelli terrestri e le attrezzature necessarie per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima; utilizzare con perizia le proprie attrezzature comprensive di quelle conseguenti ad adeguamenti tecnologici e le applicazioni informatiche di monitoraggio, al fine di assicurare la più adeguata assistenza alle navi anche durante tutta la loro sosta in porto;

- h) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal comando di bordo, anche per il tramite del pilota di servizio sulla nave;
- i) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- j) al completamento delle operazioni di ormeggio, attendere la conferma del fine prestazione da parte del Comando nave;
- k) segnalare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- l) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- m) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall'Autorità marittima;
- n) portare sempre con sé il tesserino di riconoscimento individuale rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ai fini delle esigenze di identificazione ai sensi della SOLAS – Capitolo XI-2, Regola 8.1;
- o) obbedire agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima, dai comandanti delle navi e dai dirigenti del Gruppo;
- p) notificare senza indugio al Presidente del Gruppo le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- q) notificare tempestivamente al Presidente del Gruppo la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
- r) mantenere in corso di validità il certificato di visita biennale, emesso in conformità alla regola I/9 della Convenzione STCW 2010, come emendata.

Articolo 12

(Formazione e avviamento al lavoro)

Il Presidente del Gruppo provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, oltreché in relazione alla attività del progetto di formazione continua FAD (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli ormeggiatori sono regolati dal Presidente del Gruppo con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del Gruppo.

Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori di comunicare, ove possibile, al Presidente del Gruppo le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati.

Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del Gruppo la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del Gruppo o dell'Autorità marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13

(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico il Gruppo deve disporre dei beni strumentali necessari.

Il Gruppo deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature.

Gli ormeggiatori devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio, tenendo conto di specifiche tecniche e modalità operative secondo la loro destinazione d'uso e le opportune abilitazioni utili anche ai fini delle attività funzionali al servizio, e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi.

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima su richiesta del Presidente del Gruppo, è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività ad esso funzionali.

Il Gruppo deve essere provvisto di almeno n°10 (dieci) imbarcazioni a motore aventi le seguenti caratteristiche, che dovranno essere sempre mantenute in stato di efficienza:

- a) n. 2 (due) motobarca di lunghezza f.t. non inferiore a 12 mt equipaggiata con motori di potenza complessiva non inferiore a 600 KW;
- b) n. 6 (sei) motobarche di lunghezza f.t. non inferiore a 8 mt, equipaggiate con motore di potenza non inferiore a 200 KW;
- c) n. 2 (due) motobarche di lunghezza f.t. non inferiore a 7 mt, equipaggiate con motore di potenza non inferiore a 120 KW.

In ogni momento dovrà essere garantita l'operatività di almeno n°7 (sette) motobarche. Le unità indicate al punto a) non potranno essere poste contemporaneamente fuori servizio per manutenzione, pertanto almeno una di esse dovrà essere sempre operativa.

Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Il Gruppo deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli terrestri eventualmente dotati di verricello, necessari per l'espletamento della parte di servizio che si svolge in banchina.

Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori", anche ricompresa in un logo identificativo.

Articolo 14

(Amministrazione e contabilità)

Il Gruppo può avvalersi di tecnici amministrativi per espletare le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità marittima.

Il Gruppo deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15

(Obbligatorietà del servizio)

L'obbligatorietà del servizio è stabilita e disciplinata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018. Qualora le unità esenti dall'obbligo richiedano il servizio, devono avvalersi degli ormeggiatori iscritti nel registro.

Articolo 16

(Svolgimento di altre attività)

Il Gruppo svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n°229/2017.

Il Gruppo disimpegna anche le attività strettamente funzionali all'ormeggio.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio; tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità marittima.

Articolo 17

(Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori è esercitato dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione e dal Presidente del Gruppo, ai sensi del vigente CCNL.